



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
- sezione seconda civile -

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. – BARTOLOMEO QUATRARO - Presidente

Dott. ROBERTO CRAVEIA – Giudice relatore

Dott. ROBERTO FONTANA - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- esaminato il reclamo depositato il 19.11.2008 dal curatore del fallimento Immobiliare ~~_____~~ Spa, con il quale è stata richiesta la modifica del decreto del Giudice delegato nel fallimento predetto del 31.10.2008, che ha respinto la richiesta di ammissione del curatore al gratuito patrocinio, nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da Ministero dell'Ambiente e dal Commissario delegato, nel quale il curatore ha deciso di costituirsi in resistenza alle avverse richieste;

- lette le note del curatore;

IL CASO.it

- ritenuto che per la specificità della legge fallimentare sia applicabile il presente procedimento e non quello indicato dall'art. 99 dpr 115/2002, osservando che nella fattispecie l'organo giudicante opera con procedimento del tutto simile nelle due situazioni, verificandosi in sostanza uguaglianza formale di rito;

- rilevato che la norma nel suo contenuto letterale, all'art. 144 decreto citato, evidenzia che per il beneficio in argomento il fallimento “ non deve avere il denaro necessario per le spese” e dalla sua lettura se ne deduce che il Giudice deve valutare l'ammontare sia delle spese già sostenute e liquidate sia di quelle che necessariamente dovranno essere liquidate, e tra di esse vi rientra il compenso del curatore;

IL CASO.it

~~rilevato che allo stato la disponibilità di cassa nel fallimento in esame, seppur rilevante è accertata in euro 60.108,56, è del tutto insufficiente a estinguere i debiti già contratti a carico della massa e liquidati dal Giudice delegato nonché l'ammontare del compenso del curatore, conteggiato ai minimi di legge;~~

- ritenuto che in futuro, se la procedura fallimentare incrementerà il suo attivo in modo sufficiente al pagamento delle spese della causa indicata nel presente reclamo, il suo onere dovrà essere sostenuto con la provvista della procedura stessa, sicchè la valutazione attuale e il presente provvedimento hanno efficacia solo allo stato degli atti;

IL CASO.it

- rilevato che con la riforma del diritto fallimentare la costituzione del fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo è rimessa alla sola valutazione del curatore, il quale è libero nella scelta del o dei difensori; osservato che l'art. 80 decreto citato detta specifica disciplina nella scelta del difensore e che questa valutazione da un lato non attinge al presente reclamo e dall'altro, come per tutte le nomine poste in essere in autonomia dal curatore ex artt. 25 e 32 l.f., è sottoposta al controllo e alla vigilanza del Giudice delegato;

IL CASO.it

- visto l'art. 26 l.f.

accoglie

il reclamo e attesta che allo stato nel fallimento Immobiliare ██████████ Spa ex art. 144 dpr n. 115/2002 non è disponibile il denaro necessario per le spese del processo indicato in parte motiva.

Si comunicati

Così deciso in Milano il 15 gennaio 2008 (2008)

IL CASO.it

Il Presidente

